

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II.

Oggetto: Annullamento della procedura concorsuale relativa al "BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI: N. 2 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA - LIVELLO 1° SUPER; N. 2 FARMACISTA COLLABORATORE - 1° LIVELLO".

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO l'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che disciplina l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il bando di selezione pubblica, per soli esami, finalizzato all'assunzione di n. 2 Farmacisti Direttori di Farmacia - Livello 1° Super e n. 2 Farmacisti Collaboratori - 1° Livello, pubblicato 28/09/2020;

CONSIDERATO che sono trascorsi più di quattro anni dalla pubblicazione del bando e che, alla luce delle mutate esigenze organizzative e gestionali dell'Ente, non sussiste più l'interesse pubblico all'assunzione di tutte le figure professionali oggetto della selezione così come dettagliate nel suddetto bando;

PRESO ATTO che, nel corso di questi anni, il quadro economico, gestionale e organizzativo della Società ha subito variazioni tali da rendere non più attuale il reclutamento di tutte le unità previste dal concorso così come dettagliate nel suddetto bando;

RILEVATO che, in seguito a una revisione della dotazione organica, si è constatato che l'attuale assetto del personale è adeguato a garantire il regolare funzionamento della Farmacia, senza necessità di nuove assunzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dell'insediamento di una nuova amministrazione del Comune di Novate Milanese, socio unico della Società, sono prevedibili nuovi indirizzi strategici relativamente alla struttura e alla gestione della Società stessa, tali da poter influire sull'assetto e la composizione dell'organico;

VERIFICATO che l'annullamento della procedura concorsuale in esame non lede posizioni giuridicamente consolidate dei candidati, i quali vantano, allo stato, una mera aspettativa alla conclusione dell'iter selettivo;

RICHIAMATI i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sanciti dall'articolo 1 della Legge n. 241/1990, che impongono di evitare il proseguimento di una procedura concorsuale non più rispondente all'interesse pubblico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 241/1990, l'annullamento di un provvedimento amministrativo ne comporta l'inefficacia e la caducazione di tutti gli atti consequenziali;

DECRETA

Art. 1 È annullata in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la procedura concorsuale relativa al "BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI: N. 2 FARMACISTA DIRETTORE DI FARMACIA - LIVELLO 1° SUPER; N. 2 FARMACISTA COLLABORATORE - 1° LIVELLO", pubblicato il 28/09/2020, nonché tutti gli atti consequenziali, con effetto immediato.

Art. 2 Il presente decreto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Art. 3 Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Novate Milanese, lì 24/03/2025

L'AMMINISTRATORE UNICO

